



Spett.li

Regione Emilia Romagna,
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale,
Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna,
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE AAC Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Osservazioni al progetto denominato
“Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto”
in Valsamoggia (BO)

Il COMITATO BAZZANESE AMBIENTE E SALUTE - ONLUS, con sede in Via Circonvallazione sud 11/a, 40053 Località Bazzano, Valsamoggia (BO), codice fiscale 91313730375, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Cagnolati Claudio, presenta le seguenti osservazioni.

PREMESSE

Il procedimento in esame di cui alla pratica ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, n. 20038/2020, fascicolo 1317_3, viene denominato dal proponente come "**Parco Tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto**". L'istanza di avvio del procedimento di VIA presentata da UNIRECUPERI descrive il progetto nel modo seguente:

*Il progetto prevede la realizzazione di un **parco tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto**, che trova futura ubicazione nel comune di Valsamoggia, in Località Rio Vulpazza. L'intervento di maggior rilievo che verrà realizzato nell'ambito di tale progetto è **rappresentato dalla discarica per lo smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto**. È prevista inoltre la collocazione di un impianto sperimentale per il trattamento termico e l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto (RCA).*

La discarica in progetto potrà essere classificata come:

- **discarica per rifiuti non pericolosi** ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;*
- sottocategoria "**discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile**" ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010.*

La discarica in esame avrà una capacità complessiva di 852.800 m³, che equivale ad una quantità massima di rifiuti abbancabili pari a circa 1.330.368 tonnellate, avendo assunto un peso specifico dei rifiuti pari a 1,56 t/m³. Essa verrà suddivisa in n. 5 lotti funzionali e in n. 13 livelli (o strati) di abbancamento di altezza pari a 5 metri cadauno.

OSSERVAZIONE N. 1

PROCEDIMENTO ed elaborati:

Procedimento: PAUR, VIA, VAS

Elaborati: Istanze di avvio dei procedimenti unici

OGGETTO: le istanze di avvio del procedimento di PAUR, inclusivo di VIA e di AIA, contengono una **descrizione fuorviante** dell'intervento richiesto, indicandolo come "**Parco Tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto**", quando di fatto si tratta di una discarica di elevata capacità volumetrica per lo smaltimento di rifiuti di amianto non trattati, per altro nemmeno confinati in celle mono-dedicate ma stratificati assieme ad altri rifiuti, pericolosi e non pericolosi.

PREMESSE: il procedimento in esame di cui alla pratica ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, n. 20038/2020, fascicolo 1317_3, viene denominato dal proponente come "**Parco Tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto**". Tale definizione dell'intervento determina il titolo assegnato al procedimento di VIA e di VAS, ovvero:

"REALIZZAZIONE DI UN PARCO TECNOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 4 DEL DM 27/09/2010 E S.M.I., SOTTOCATEGORIA DISCARICA PER RIFIUTI INORGANICI A BASSO CONTENUTO ORGANICO O BIODEGRADABILE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1 LETT. A) DEL MEDESIMO DM, CON ANNESSO IMPIANTO DI SPERIMENTAZIONE CONSISTENTE NELL'INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI A BASE DI AMIANTO MEDIANTE TRATTAMENTO TERMICO CON MICROONDE) PRESENTATO DA UNIRECUPERI S.R.L. LOCALIZZATO IN LOC. CASTELLO DI SERRAVALLE NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA PROV (BO)"

Si tratta di un titolo fuorviante, di una forzatura lessicale e illogica con la quale si tenta di nascondere la vera natura dell'intervento: una discarica "alla vecchia maniera", per rifiuti di amianto che, per altro, non verrebbero nemmeno confinati in celle mono-dedicate (come richiede la normativa) ma sarebbero **stratificati con altri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, facendo passare il sito per Parco Tecnologico.**

Il lettore disattento crede infatti che si tratti di una istanza per autorizzare un innovativo impianto per l'inertizzazione dell'amianto mediante trattamento termico, e che il materiale inerte così prodotto verrà poi conferito nella discarica attigua oppure rimesso sul mercato come materiale completamente inerte.

Si ha persino l'impressione che finalmente si voglia applicare una nuova tecnologia in attuazione della Risoluzione del Parlamento Europeo **2012/2065 (INI) del 14 marzo 2013** ("Minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente"), che afferma: **"considerando che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda) e che pertanto risulterebbe di gran lunga preferibile optare per impianti di inertizzazione dell'amianto"**.

Non è quello che sembra!

Nel documento di AIA, A.01.00 – Relazione tecnica, par. A.1 – Premessa, si legge quanto segue:

*Infine, si ricorda che all'interno del sito in esame è prevista anche la realizzazione di un **impianto sperimentale di trattamento di rifiuti contenenti amianto (RCA), mediante trattamento termico con successiva vetrificazione**. Si tratta di un impianto di tipo sperimentale che verrà collocato in prossimità dell'area destinata ai moduli prefabbricati ospitanti i servizi per il personale, **che avrà la finalità di verificare l'efficacia e l'efficienza di una nuova tecnologia per l'eliminazione delle fibre di amianto mediante un processo di trasformazione cristallochimica ad alta temperatura**.*

*Tale tecnologia è stata sviluppata dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia ed oggetto del **Brevetto italiano N°0001302348** dal titolo "Procedimento di inertizzazione di amianti mediante applicazione di microonde".*

*L'installazione che verrà realizzata **all'interno del Parco Tecnologico** in progetto, avrà la finalità di sperimentare su scala pilota **la nuova tecnologia di inertizzazione delle fibre di amianto**, valutandone le performances, i prodotti ottenuti, i consumi energetici e gli aspetti ambientali, nell'ottica dell'ottimizzazione del processo e degli aspetti economici, **in vista del futuro «scale-up» industriale**.*

*Tale impianto, il quale è **progettato per trattare un quantitativo inferiore alle 5 ton/giorno di rifiuti RCA**, non rientra nelle fattispecie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. **Trattandosi di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti sarebbe soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non viene ricompreso nella procedura di AIA** prevista per il progetto relativo al Parco Tecnologico.*

*Tuttavia, trattandosi di un impianto progettato con finalità di ricerca e sperimentazione di un nuovo processo, **esso ricade nel caso previsto dall'art. 211 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, rispettando le condizioni previste ai punti a) e b) del suddetto comma**.*

Contestualmente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) viene pertanto presentata anche la documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto sperimentale per l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto (RCA), ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006.

Nell'ordine, si osserva quanto segue.

- **Il brevetto italiano indicato è un brevetto scaduto** in quanto la domanda di brevetto è del 30/09/1998. È norma internazionale che un brevetto dopo 20 anni dalla sua domanda di deposito scada, per tanto oggi non si ci può avvalere del titolo di brevetto. Per qualsiasi rivendicazione relativa diventa "arte nota" quindi di uso comune. **Quindi parlare di "nuova tecnologia" diviene un falso formale.**
- Il brevetto scaduto trattava di un "brevetto di procedimento", nemmeno di un "brevetto di innovazione", per cui rappresentava una variazione su arte nota precedente. Diventa evidente che se dopo 22 anni non si è trovato il modo né il luogo per applicare questo procedimento è perché sperimentazioni analoghe si sono dimostrate problematiche. In ogni caso, il brevetto riportava, già nel 1998, dati sperimentali eseguiti presso i laboratori attrezzati dell'ENEA.
- Si osserva inoltre la precisazione del proponente, quando afferma che "**Trattandosi di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti sarebbe soggetto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non viene ricompreso nella procedura di AIA**", ma invece "*trattandosi di un impianto progettato con finalità di ricerca e sperimentazione di un nuovo processo, esso ricade nel caso previsto dall'art. 211 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, rispettando le condizioni previste ai punti a) e b) del suddetto comma.*", ha implicazioni decisamente significative.
- In particolare, l'articolo 211 del D.Lgs 152/2006, al comma 1 precisa che: "*a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.*". Inoltre, al comma 2 precisa che: "*2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.*".

Dunque il significato del titolo "Parco Tecnologico" perde ancor più di logica e di coerenza, in quanto:

- la "nuova tecnologia" che si vuole sperimentare non è innovativa;

- l'impianto tecnologico che si vuole installare non sarà un impianto di trattamento di rifiuti, che una volta inertizzati verrebbero conferiti in discarica, ma risulterà un impianto a sé stante rispetto alla funzione della discarica (come ammesso dal proponente in altre parti della documentazione);
- l'impianto inoltre non potrà comportare utile economico e potrà funzionare al più per due anni in quanto l'autorizzazione richiesta è semplificata in termini di valutazione degli impatti;
- l'impianto non potrà trattare più di 5 tonnellate al giorno di rifiuti contenenti amianto, praticamente quantità irrisorie (e a titolo gratuito) rispetto ai flussi di amianto giornalieri entranti in discarica (circa 200 tonnellate/giorno, secondo il Piano di Gestione, documento P.01.00) senza alcun trattamento di inertizzazione.

È evidente dunque che non vi era alcun motivo di richiedere l'autorizzazione per tale impianto "con finalità di ricerca e sperimentazione", all'interno del procedimento di PAUR relativo ad una discarica tradizionale. Tale autorizzazione, proprio perché estremamente semplificata, poteva essere richiesta separatamente o successivamente, all'esito delle richieste di autorizzazioni ambientali che riguardano la sola discarica, la parte che farà *business* per Unirecuperi. Inoltre, la collocazione di tale impianto all'interno di una discarica, senza un adeguato personale di ricerca, prospetta una attività di ricerca e sperimentazione alquanto difficoltosa, se non improbabile. Inoltre, mentre la discarica sarà attiva per 9 anni, l'impianto sperimentale potrà funzionare al più per due anni. Sempre che, una volta autorizzata la discarica, decidano di costruire anche l'impianto di inertizzazione (le autorizzazioni sono indipendenti). In tal caso, dopo due anni, sarà opportuno modificare il titolo da "Parco Tecnologico" a "Discarica"!

E dire che gli stessi autori del citato brevetto (oggi scaduto), hanno promosso in più sedi il trattamento termico di inertizzazione dell'amianto, rispetto al conferimento in discarica tal quale (https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2018_1/ferrari_ecoscienza_1_2018.pdf), affermando quanto segue:

- *"con la discarica creo problemi e costi per le generazioni future.*
- *i viaggi verso lo smaltimento sono lunghi: spesso i rifiuti sono portati in Germania o peggio sono depositati in aree degradate e interrati in esse. Nel futuro **le aree di discarica saranno aree degradate e pericolose;***
- *la discarica costa poco e in pochi anni produce alti guadagni, dimenticando però **i costi del post mortem non ancora correttamente conteggiati, che saranno a carico delle generazioni future;***
- *la discarica è consumo di suolo e l'amianto (indistruttibile) **tornerà nell'ambiente.***
- *la discarica crea un accumulo di amianto;*

- *sotterro un elemento persistente, che nel corso dei decenni interesseranno il **sistema idrologico superficiale** con l'esigenza di un **monitoraggio** complesso;*
- *risoluzione UE del marzo 2013, punto 1.6. ... **la discarica per i rifiuti dell'amianto è una soluzione solo provvisoria... il problema rimandato al futuro;***
- *emissioni di fibrille e di reflui contaminati da fibrille in falda ed in aria (se la copertura non viene controllata);*
- *consumo energetico e la produzione di CO2 non sono NULLI perché la discarica viene coperta strato per strato = combustibile dei mezzi. Per il controllo sono considerati lavori di ripristino fino a 100 anni dopo la chiusura...o quasi".*

Tutti punti di vista condivisibili, a cui il proponente di questa maxi-discardica di rifiuti contenenti amianto, evidentemente, non è interessato.

Per concludere, una ricerca banale su Wikipedia di "parco tecnologico" fornisce la seguente definizione:

*"Per **parco tecnologico**, parco scientifico tecnologico, polo tecnologico, polo scientifico tecnologico, polo dell'innovazione, incubatore, cluster, **s'intende di solito un'area che raggruppa le sedi di diverse aziende di alta tecnologia e informatica ed alcuni dipartimenti universitari.**"*

Per quanto letta attentamente tutta la documentazione, all'interno di questo Parco Tecnologico non abbiamo individuato la presenza di dipartimenti universitari e nemmeno di aziende di alta tecnologia. Forse vi sorgeranno in un giorno lontano!

OSSERVAZIONE: per quanto esposto nelle premesse si ritiene che il titolo proposto di "Parco Tecnologico" **sia fuorviante e illogico, e NON corrispondente alla sostanza dell'intervento.** A fronte di una ipotesi di ricerca e sperimentazione con una nuova tecnologia, supportata da un brevetto scaduto (ma non dichiarato come tale), si nasconde una discarica tradizionale con grande capacità di stoccaggio (oltre 1,3 milioni di metri cubi) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre che di amianto senza alcun trattamento di inertizzazione, contrariamente a quanto appare dal titolo della proposta. Stiamo parlando di un materiale, l'amianto, riconosciuto come cancerogeno per l'essere umano e di un sito di stoccaggio collocato ai piedi di un calanco geologicamente fragile, prossimo a centri densamente abitati come la città di Vignola, a soli 2 km di distanza, che potrebbero essere investiti da polveri e fibre di amianto.

In sostanza, un progetto di tale delicatezza e potenziali impatti viene presentato senza la dovuta trasparenza d'intenti, pertanto, si richiede **esito NEGATIVO** per il procedimento di VIA, di AIA e quindi di PAUR.

OSSERVAZIONE N. 2

PROCEDIMENTO ed elaborati:

Procedimento: VIA

Elaborato: Studio di Impatto ambientale - S.02.00 – INQUADRAMENTO PROGETTUALE

Paragrafo: 1.1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E DEL SITO DI INTERVENTO

OGGETTO: progetto non conforme alla normativa vigente sulle discariche di rifiuti, ai sensi del D.L. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni (D.L. 3 settembre 2020, n. 121, vigente dal 29.9.2020), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

PREMESSE: nel paragrafo 1.1 del documento S.02.00 - Inquadramento progettuale, così come in gran parte dei documenti allegati al progetto si leggono le seguenti informazioni sulla tipologia di discarica proposta:

"La società Unirecuperi s.r.l. intende realizzare un parco tecnologico per la gestione di rifiuti contenenti amianto nel Comune di Valsamoggia (BO), località Rio Vulpazza, a ridosso del confine con la Provincia di Modena.

In particolare l'intervento in progetto ha lo scopo di realizzare un impianto destinato a ricevere rifiuti contenenti amianto (RCA) legati in matrice compatta (cementizia o resinoide), provenienti da interventi di bonifica e risanamento di fabbricati ed impianti, e rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, generati da processi produttivi/industriali.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una discarica destinata a ricevere rifiuti non pericolosi che non si prestano ad essere sottoposti ad ulteriori processi di trattamento per il recupero e/o riutilizzo e pertanto non presentano valide alternative di destinazione rispetto allo smaltimento in discarica.

*Sulla base della normativa vigente, **la discarica in progetto è classificabile come:***

- discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;
- sottocategoria "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010."

Come si osserva, il proponente ritiene che la discarica in oggetto possa essere classificata come discarica per rifiuti non pericolosi. Il problema immediatamente evidente è che la modalità di coltivazione prevista non rispetta la normativa vigente sul conferimento di amianto in discarica per rifiuti non pericolosi. Infatti, il proponente prevede una errata modalità di coltivazione, come

descritto in più documenti, ad esempio nel documento S.00.00 – PREMESSA, allegato al procedimento di VIA, nel paragrafo 1.3 si legge:

"L'elemento centrale del progetto in esame è rappresentato dalla discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, nonché rifiuti contenenti amianto che siano stati adeguatamente trattati prima del conferimento in discarica.

Sulla base dei dati di progetto tale discarica individuerà una superficie di impronta di circa 49.900 m² ed avrà un volume utile di 852.800 m³.

Essa verrà suddivisa in n. 5 lotti funzionali e in n. 13 livelli (o strati) di abbancamento di altezza pari a 5 metri cadauno.

... omissis ...

La modalità di coltivazione prevista seguirà la tecnica "tradizionale", che prevede lo scarico dei rifiuti sul fronte di abbancamento e la successiva stesura e compattazione degli stessi.

L'abbancamento dei rifiuti avverrà seguendo dei ben precisi criteri definiti sulla base delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti conferiti, a seconda delle quali è possibile distinguere **tre differenti tipologie di rifiuti:**

- **rifiuti di tipo A:** rifiuti aventi buone caratteristiche geotecniche (quali ad esempio le **scorie da incenerimento**);
- **rifiuti tipo B:** rifiuti aventi modeste caratteristiche geotecniche (quali ad esempio i **fanghi derivanti da depurazione**);
- **rifiuti tipo C:** rifiuti contenenti amianto (RCA) legato in matrice cementizia o resinoide.

Per ogni livello (o strato) di abbancamento, i rifiuti di tipo A verranno collocati sul lato esterno rivolto verso sud in modo tale da costituire un'arginatura strutturale di contenimento per le altre due tipologie di rifiuti. Inoltre, dove si renderà necessario al fine di consentire il transito di mezzi più pesanti, tali rifiuti verranno utilizzati per realizzare la parte superficiale del livello di abbancamento per uno spessore massimo dell'ordine di 50 cm.

I rifiuti di tipo B con elevato comportamento plastico ed una buona capacità riempitiva dei vuoti verranno invece impiegati per ricoprire i rifiuti di tipo C contenenti amianto, i quali saranno a loro volta depositati nel rispetto delle modalità operative previste dalla normativa (DM Ambiente 27/09/2010, così come modificato dal successivo del 24/06/2015, allegato 2, punto 2).

Da quanto riportato, è evidente che il proponente **non intende** costruire una discarica di amianto dedicata o a celle mono-dedicate, in quanto **intende conferire due ulteriori tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella medesima discarica e nelle medesime celle nelle quali**

depositerebbe i rifiuti contenenti amianto, evidentemente seguendo la tecnica "tradizionale" di altre tipologie di discariche che però non contengono l'amianto.

Infatti, sul fondo delle celle destinate a contenere amianto dichiara di voler depositare rifiuti, che definisce "di tipo A", come scorie da incenerimento, mentre intende ricoprire i rifiuti di amianto con ulteriori rifiuti, "di tipo B" come fanghi da depurazione. Ma quale tipologia di processi chimici, potenzialmente interagenti con l'amianto ed i suoi involucri, potrebbero generarsi nel tempo in un siffatto miscuglio di ceneri e fanghi derivati da una miscela sostanzialmente ignota di sostanze precursori? Nessuno può dirlo!

Infatti, tale modalità di coltivazione non è consentita dalla normativa vigente sulle discariche di rifiuti contenuti amianto, nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi.

Tale prescrizione è infatti dettata dal D.L. 13 gennaio 2003, n. 36, aggiornato dal D.L. 3 settembre 2020, n. 121 e vigente dal 29.9.2020, all'art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi), il quale prevede quanto segue:

Art. 7-quinquies

(Discariche per rifiuti non pericolosi)

1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi **possono essere ammessi i seguenti rifiuti:**

- a) rifiuti urbani non pericolosi;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.

..... omissis

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

..... omissis

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

I requisiti richiamati indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5 del suddetto decreto sono i seguenti:

Paragrafo 4 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella mono-dedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 170605; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 7, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento. Tale processo di trattamento non è necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in origine caratteristiche conformi ai criteri di cui alla tabella 7.

Come chiaramente stabilito dal Decreto, **la discarica per rifiuti non pericolosi può ospitare rifiuti di amianto con codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto, legati in matrice cementizia o resinoide) unicamente a condizione che si tratti di una discarica dedicata oppure che sia dotata di celle mono-dedicate al solo rifiuto di amianto.** È evidente che così facendo il legislatore ha voluto rafforzare gli accorgimenti per le discariche di amianto, in quanto si tratta di un rifiuto pericoloso e potenzialmente cancerogeno, aggravato dal problema della facile dispersione delle polveri fibrose e dal difficile monitoraggio delle stesse.

Nel caso in esame si tratta invece di una discarica che assieme all'amianto vorrebbe conferire altre due tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, e collocarli tutti nelle medesime celle.

Si tratta quindi di **una tipologia di discarica NON consentita** dalla normativa vigente.

Inoltre, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del luglio 2004, n. 248, "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto", stabilisce il disciplinare tecnico sulle modalità di deposito dei rifiuti contenenti amianto, adottando un regolamento specifico. L'allegato A di tale disciplinare stabilisce le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA, elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999. Nello specifico, l'articolo 5 di tale disciplinare stabilisce che:

5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti R.C.A nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei R.C.A abbancati. **Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del**

rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costruire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero. 2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri. 3. Per la copertura finale dovrà essere operato il recupero al verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata da opere di escavazione ancorché superficie.

Come si osserva, all'interno dei settori o trincee, la copertura dei rifiuti di amianto deve avvenire entro la giornata di conferimento con uno strato di terreno di almeno 20 cm e non con uno strato di ulteriori rifiuti pericolosi e non pericolosi. Oltre al terreno cita eventuali materiali impiegati per la copertura giornaliera che devono avere consistenza plastica (per esempio limi argillosi o argille limose), ma non prevede assolutamente ulteriori rifiuti, essendo infatti la cella di conferimento mono-dedicata al solo rifiuto contenente amianto.

OSSERVAZIONE: considerato quanto illustrato nelle premesse, **si ritiene che la tipologia "discarica di rifiuti non pericolosi" scelta dal proponente, unitamente alla modalità di coltivazione indicata da progetto**, ovvero il conferimento di tre diverse tipologie di rifiuti all'interno delle medesime celle, ovvero l'unione ed il ricoprimento dell'amianto con ceneri da incenerimento e fanghi industriali, questi ultimi due rifiuti anche di tipologia pericolosa, **sia incompatibile con quanto consentito dalla normativa vigente sulle discariche**, ai sensi del D.L. 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni (D.L. 3 settembre 2020, n. 121, vigente dal 29.9.2020), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Tale normativa consentirebbe il conferimento di rifiuti contenenti amianto (RCA) in discariche per rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di celle mono-dedicate all'amianto e nessun altro rifiuto all'interno, contrariamente alla proposta in esame.

Pertanto, si richiede esito NEGATIVO al procedimento di VIA.

OSSERVAZIONE N. 3

PROCEDIMENTO ed elaborati:

Procedimento: VIA

Elaborato: Studio di Impatto Ambientale - S.01.00 – INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Paragrafo: 7.2 - DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DELLE OPERE PROPOSTE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO

OGGETTO: la discarica proposta è incoerente con le indicazioni del vigente Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, Progetto 2.4, Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (Delibera di Giunta Regionale n. 771/2015).

PREMESSE: il proponente, nell'ambito del documento S.01.00 - Inquadramento programmatico, fa riferimento al vigente Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna ma **dimentica di riportare gli aspetti più importanti del piano regionale di gestione dell'amianto**, ovvero gli obiettivi indicati ai fini della ricerca dei siti idonei allo smaltimento di amianto, in termini di quantitativi, requisiti ambientali e collocazione geografica sul territorio regionale.

Infatti, tra gli obiettivi specifici del Piano Amianto regionale, di cui al par. 6.2.4 ed al relativo allegato 6.2.4.2, si legge:

*"Promuovere, sulla base dei criteri definiti nel PRGR, **l'individuazione da parte delle Amministrazioni provinciali di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto.**"*

Allegato 6.2.4.2

Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti (estratto dal cap. 14 della Relazione generale del PRGR).

*Il D.Lgs. n. 152/2006 indica, fra i compiti assegnati allo Stato, i criteri generali con cui individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e, fra le competenze delle Regioni, vi è quella di indicare la definizione di criteri per l'individuazione, **effettuata da parte delle Province**, delle aree non idonee alla*

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri dettati dallo Stato.

La Regione Emilia-Romagna ha individuato all'interno del PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) i criteri che riguardano l'intero territorio regionale e che forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio.

... omissis ...

L'esigenza di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti porta, necessariamente, a localizzare questi ultimi, in via generale, negli ordinari ambiti specializzati per le attività produttive e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), sia di rango comunale che sovracomunale. Questo per una più corretta ma anche economicamente più efficace gestione del ciclo dei rifiuti e delle materie (orientate al recupero), in modo che l'area produttiva ecologicamente attrezzata sia modello di pianificazione, progettazione e gestione dei siti industriali, facilitando la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi incardinati sui principi di sostenibilità ambientale.

Dalle indicazioni fornite dal Piano Amianto della Regione Emilia Romagna si evincono due orientamenti importanti, orientati alla tutela dell'ambiente e verso la riduzione degli impatti ambientali su singoli territori, che evidentemente il proponente del presente progetto ha ignorato ma che qui riportiamo:

- **l'individuazione da parte delle Amministrazioni provinciali di aree idonee alla localizzazione di discariche** per rifiuti contenenti amianto;
- **l'esigenza di integrare l'obiettivo della tutela dell'ambiente con la realizzazione di nuovi impianti porta, necessariamente, a localizzare questi ultimi, in via generale, negli ordinari ambiti specializzati per le attività produttive e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).**

È quindi evidente che il primo orientamento, rivolgendosi alle 9 province regionali, ha lo scopo di distribuire su tutto il territorio regionale gli impatti ed i rischi legati allo smaltimento dell'amianto, evitando di concentrarli su un singolo sito, che necessariamente avrebbe grandi dimensioni e comporterebbe un grosso impatto ambientale, come il sito in esame. Ovviamente, lo spostamento dell'amianto da tutta la regione verso un singolo sito, implica un aumento dei rischi di dispersione delle fibre di amianto ed un aumento degli impatti anche legato ai trasporti per maggiori distanze.

Occorre anche precisare che allo scrivente, ad oggi, non risulta che la Provincia di Bologna abbia indicato **aree idonee alla localizzazione di nuove discariche per rifiuti contenenti amianto**, quindi il proponente della discarica in esame, nel proporre un sito che comunque non corrisponde all'orientamento del Piano Amianto regionale, "si sta sostituendo" alle competenze dell'amministrazione provinciale.

Il secondo orientamento del Piano Amianto regionale chiarisce che il criterio di identificazione di nuovi siti per lo smaltimento dell'amianto è **necessariamente legato alle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)**, che già sono state individuate nei PTCP provinciali o che verranno individuate nei prossimi Piani provinciali.

Invece, **il progetto qui presentato si caratterizza per la scelta di un'area tutt'altro che ecologicamente attrezzata**. Bensì, il sito è collocato in **un contesto ambientale estremamente fragile** (come vedremo in dettaglio nelle prossime osservazioni), sul declivio di un calanco a rischio frane (PTCP, Tav. 2B, rischio frana R2 - medio), in "area di ricarica delle falde di tipo C" tutelata dalle Norme di PTCP (art. 5.3), a breve distanza da centri abitati densamente popolati come la Città di Vignola, con 26.000 abitanti, il cui centro si trova a 2 km dal sito in esame, con una viabilità complicata da una sola strada di accesso a carreggiata ristretta e con divieto di transito a mezzi con stazza a pieno carico superiore ai 35 quintali. **La proposta in esame è dunque incoerente con il Piano Amianto regionale.**

Inoltre, la discarica in oggetto, secondo il documento D.01.00 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE, par. A.7.2, presentato dal proponente, prevedrebbe lo stoccaggio di circa 290.000 mc di amianto (il 34% del volume complessivo previsto), corrispondente a **circa 261.000 tonnellate di rifiuti contenenti amianto** in matrice compatta (di tipo 170605, materiali da costruzione contenenti amianto legati in matrice cementizia o resinoide), da stoccare in un periodo di conferimento inferiore a 9 anni.

Si osserva che un simile quantitativo di rifiuto di amianto in matrice compatta, stando a quanto censito dal Piano Amianto regionale, è vicino a quanto l'intera regione Emilia Romagna ha smaltito nell'ultimo periodo di simile durata (circa 360.000 tonnellate, dal 2008 al 2015, v. Tabella 12), e corrisponderebbe ad un flusso annuo sostanzialmente identico a quello dell'ultimo anno censito, 35.000 tonnellate nel 2015 (Tabella 4).

È dunque evidentemente che **nemmeno la dimensione della discarica in esame è coerente con il Piano Amianto regionale**, distribuito sulle 9 province regionali, poiché **questa discarica da sola sarebbe in grado di soddisfare il flusso di conferimento di amianto da tutta la regione Emilia**

Romagna. Molto probabilmente potrebbe accogliere flussi di rifiuti con amianto, e non solo (considerate le modalità – inadeguate – di coltivazione che propone), anche da fuori regione, a discapito del territorio impattato. Infatti, nel documento S.01.00 – Inquadramento Programmatico, par. 1.2, il proponente afferma che *"Oggetto del presente Studio è la realizzazione di un parco tecnologico di gestione di rifiuti, compresi rifiuti contenenti amianto (RCA), Stante la natura dei rifiuti che saranno smaltiti non è possibile definire un bacino di utilizzo. In generale, sulla base del tessuto industriale del territorio, è possibile ipotizzare una prevalenza di rifiuti conferiti dal nord Italia"*, lasciando trapelare la visione di **un progetto molto più ampio rispetto agli indirizzi e gli obiettivi del Piano Amianto regionale.**

Purtroppo, una discarica di tale volume rappresenta un rischio con potenziali conseguenze anche di natura sanitaria sulla popolazione ivi residente. Si osserva infatti che né la normativa né il progetto in esame prevedono il monitoraggio delle fibre/polveri contenenti amianto diffuse nell'aria. Dunque, la dispersione accidentale e/o involontaria di fibre di amianto durante gli 8-9 anni di conferimenti e stoccaggio potrebbe indurre gravi patologie (neoplastiche e non neoplastiche) sulla popolazione locale. Patologie che mediamente si manifestano dopo un paio di decenni dall'inalazione e quindi potrebbero comparire ben dopo la cessazione dell'attività di discarica, ovvero troppo tardi per porvi rimedio!

OSSERVAZIONE: per quanto esposto nelle premesse si ritiene che **l'intervento proposto NON sia coerente con le indicazioni del Piano Amianto della Regione Emilia Romagna**, Progetto 2.4, Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (Delibera di Giunta Regionale n. 771/2015). Infatti, **l'indicazione di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto competerebbe all'amministrazione provinciale**, la quale non ha indicato nuovi siti per discariche idonee a contenere rifiuti di amianto. Inoltre, l'elevata potenzialità di stoccaggio della discarica la rende fruibile (e il proponente lo afferma chiaramente) anche da rifiuti provenienti da fuori regione. Si passerebbe dall'attuale esportazione fuori regione (v. Piano Amianto regionale) all'importazione di rifiuti con amianto. Infine, la collocazione della discarica proposta **si caratterizza per la scelta di un'area tutt'altro che ecologicamente attrezzata**, come invece indicato dal Piano Amianto regionale. Bensì, il sito è collocato in **un contesto ambientale estremamente fragile**, sul declivio di un calanco a rischio frane (PTCP, Tav. 2B, rischio frana medio - R2), in "area di ricarica delle falde di tipo C" tutelata dalle Norme di PTCP (art. 5.3), a breve distanza da centri abitati densamente popolati come la Città di Vignola, con 26.000 abitanti, a circa 2 km dal sito, con viabilità d'accesso molto stretta e pertanto vietata a mezzi con stazza a pieno carico superiore ai 35 quintali. Pertanto, si richiede **esito NEGATIVO** al procedimento di VIA.

Valsamoggia, li 11/01/2021

per il Comitato Bazzanese Ambiente e Salute - ONLUS,

Il Presidente,

Cagnolati Claudio